



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2010, proposto da:
Impresa Boniatti Fabrizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 27

contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- Dirigente dell'Agenzia per i servizi, Ufficio gestione gare, della Provincia autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
- Dirigente del Servizio edilizia pubblica e logistica della Provincia autonoma di Trento, non costituito in giudizio

nei confronti di

Impresa Voltolini Danilo e C. S.n.c., non costituita in giudizio

per l'annullamento

- della determinazione del sostituto Dirigente dell'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento n. 2, di data 26.1.2010, con la quale è stato disposto "di annullare, per i motivi espressi in premessa, l'affidamento a cottimo dei lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento alle normative di sicurezza dell'Istituto Professionale Opera Barelli di Levico Terme, disposto a favore dell'impresa Boniatti Fabrizio", "di procedere ad affidare al concorrente secondo in graduatoria, ossia all'impresa Voltolini Danilo e C. S.n.c., avente sede in via Nazionale, 45 a Grigno (TN), frazione Tezze, i lavori in oggetto" e "di provvedere agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui si sia riscontrata la sussistenza di dichiarazioni non veritiere";

- di ogni altro atto presupposto e, in particolare, per quanto occorra, dei seguenti:

--- della nota dell'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento prot. n. 9318/S153-2009-C173, di data 26.10.2009, con la quale è stato comunicato ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 23 del 1992 l'avvio del procedimento volto all'annullamento dell'affidamento a cottimo dei lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento alle normative di sicurezza dell'Istituto Professionale Opera Barelli di Levico Terme, nonché "all'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente";

--- della nota dell'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento prot. n. 10685/S153-2009-S173, di data 13.11.2009, con la quale è stata trasmessa copia della nota pervenuta dall'Agenzia delle Entrate di Trento prot. n. 74509/09 di data 12.11.2009;

--- della nota dell'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento prot. n. 1422/S153-2009-C173, di data 29.1.2010, con la quale è stata trasmessa la determinazione del sostituto Dirigente dell'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento n. 2 di data 26.1.2010;

- della nota dell'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento prot. n. 1801/S153-2010-C173, di data 5.2.2010, indirizzata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture avente ad oggetto "comunicazione ex art. 27 D.P.R. 34/2000 (ai fini del successivo inserimento dei dati ivi previsti nel casellario informatico delle imprese qualificate)";

- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ivi compreso - laddove nelle more intervenuti - il provvedimento di affidamento dei lavori ed il successivo contratto di cottimo stipulato con la seconda classificata in graduatoria Impresa Voltolini Danilo e C. S.n.c.;

- nonché per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patienti in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti impugnati, da quantificarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti condotti in corso di causa, ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il cons. Alma Chietтини e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con lettera d'invito di data 21 agosto 2009 l'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento ha indetto un confronto concorrenziale fra 8 imprese per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento alle normative di sicurezza dell'Istituto professionale Opera Barelli di Levico Terme, per un importo a base d'asta pari a € 107.437,04 mentre per l'aggiudicazione era stato prescelto il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Il termine ultimo per la presentazione del plico contenente le offerte scadeva il giorno 10 settembre 2009.

2. L'impresa ricorrente ha presentato la propria offerta in data 7 settembre 2009 unitamente ai documenti richiesti, fra cui una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, della legge provinciale

10.9.1993, n. 26, fra le quali sono comprese, alla lettera j), la sussistenza di *“violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse”*. Con un ribasso percentuale del 29,607% l'istante si è classificata al primo posto nella graduatoria di gara e, con lettera dell'Amministrazione del 18 settembre, ha ricevuto notizia dell'affidamento della commessa. Successivamente, essa ha sottoscritto il contratto di cottimo ed iniziato i lavori.

3. La Stazione appaltante ha indi proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicataria il 7.9.2009, ossia al momento della presentazione dell'offerta e, fra altro, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Trento il rilascio della certificazione riguardante la regolarità fiscale dell'impresa Boniatti. L'Ufficio ha corrisposto con una nota di data 15 ottobre 2009 con la quale ha attestato la pendenza di 1 cartella esattoriale insoluta dal 10.7.2009 per un importo di € 1.461,80.

4. L'Amministrazione procedente ha quindi avviato il procedimento di annullamento dell'affidamento dei lavori, assegnando all'impresa Boniatti il termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni.

Con due note, rispettivamente di data 28 ottobre e 2 novembre, la ricorrente ha comunicato dapprima che il 25 agosto 2009, perciò anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per quella cartella aveva presentato un'istanza di sgravio e, successivamente, che il 29 ottobre 2009 l'Amministrazione delle Entrate aveva disposto il parziale sgravio della stessa, rideterminando

l'importo dovuto in € 890,36 che aveva pagato ancora nello stesso giorno.

L'Agenzia provinciale per i servizi ha conseguentemente chiesto all'Agenzia delle Entrate se, alla luce della pendenza dell'istanza di sgravio, la violazione degli obblighi tributari si dovesse considerare definitivamente accertata alla data del 7.9.2009. Con nota del 12.11.2009 l'interpellata ha precisato che la contestazione relativa all'individuata cartella esattoriale alla data indicata *“era da considerarsi definitivamente accertata per quanto riguarda gli importi che non sono stati oggetto di sgravio”*.

5. Con la determinazione n. 2, di data 26.1.2010, il dirigente dell'Agenzia provinciale per i servizi ha quindi annullato l'affidamento a cottimo dei lavori di straordinaria manutenzione della scuola di Levico Terme e disposto l'affidamento al concorrente secondo classificato nella graduatoria di gara; con la successiva nota del 5.2.2010 ha poi inviato la segnalazione dell'adottato provvedimento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

6. Con ricorso notificato in data 31 marzo 2010 depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 7 aprile, l'impresa Boniatti ha impugnato i menzionati provvedimenti, oltre agli altri atti citati in epigrafe, chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti motivi di censura:

I - “violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. j) della l.p. 10.9.1993, n. 26; eccesso di potere per travisamento dei fatti e

carezza assoluta dei presupposti, per difetto d'istruttoria; violazione dei principi generali in tema di partecipazione alle gare; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza", in quanto, a seguito della presentazione dell'istanza di sgravio, sarebbe sorto in capo alla ricorrente il legittimo affidamento che la cartella fosse sospesa e che, pertanto, non fosse ancora definitivamente accertata la relativa irregolarità tributaria; inoltre, l'importo residuo, che dopo la statuizione di parziale sgravio è stato immediatamente saldato, non sarebbe obiettivamente idoneo ad incidere sulla solvibilità dell'impresa;

II - "illegittimità della segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in via derivata dall'illegittimità della determinazione del 26.1.2010".

La ricorrente ha altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

7. L'Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione nel merito del ricorso perché infondato.

8. Con ordinanza n. 39, adottata nella camera di consiglio del 22 aprile 2010, la domanda cautelare è stata accolta.

9. La citata ordinanza è stata impugnata dalla Provincia autonoma di Trento innanzi al Consiglio di Stato il quale, con l'ordinanza n. 3036, adottata nella camera di consiglio del 25 giugno 2010, ha accolto l'appello.

10. In vista dell'udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.

11. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame l'impresa Boniatti Fabrizio ha impugnato gli atti con i quali la Stazione appaltante della Provincia di Trento ha annullato il disposto affidamento a cottimo dei lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento alle normative di sicurezza dell'Istituto professionale Opera Barelli di Levico Terme allegando, a suo fondamento, la mancanza del possesso di uno dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati, ossia *“il rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse”*, imposto dalla lettera d'invito alla gara e dell'articolo 35, comma 1, lettera j), della legge provinciale 10.9.1993, n. 26.

Con l'atto introduttivo del giudizio è stata altresì impugnata la comunicazione che l'Amministrazione provinciale ha inviato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l'inserimento del provvedimento nel casellario informatico delle imprese qualificate.

2. Il ricorso, a parere del Collegio, è fondato alla stregua delle censure dedotte, posto che in capo all'impresa ricorrente, con specifico riferimento alla cartella esattoriale contestata, si ravvisa la sussistenza del presupposto della regolarità con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse di cui alla lett. j) del comma 1 dell'art. 35 della citata l.p. n. 26 del 1993.

Primariamente, deve anche precisarsi che, come è stato dato atto nella

parte in fatto, l'ordinanza con la quale questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati proposta della ricorrente è stata appellata dall'Amministrazione precedente e che il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha motivatamente accolto l'istanza della Provincia.

Tuttavia il Collegio, in questa fase di definitiva delibazione, non ritiene di modificare un orientamento del Tribunale già manifestato in precedenti pronunce.

3a. Per la compiuta comprensione della questione in esame, occorre dapprima rammentare, in punto di fatto, che, successivamente all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto con la ricorrente, dagli accertamenti compiuti dalla Stazione appaltante presso l'Agenzia delle Entrate di Trento per la verifica delle dichiarazioni rese, oltre che dalla documentazione depositata in giudizio, è emerso quanto segue:

- con la nota del 15.10.2009 l'Agenzia delle Entrate ha attestato la pendenza della cartella esattoriale insoluta n. 11220080012747442, per un importo di € 1.461,80;
- che quella cartella era stata notificata al ricorrente in data 11.5.2009;
- che egli afferma di averla consegnata al proprio commercialista per gli adempimenti di rito e che questi gli ha suggerito di non pagarla e di non impugnarla bensì di attivare la procedura di sgravio sul fondamento che gli importi richiesti erano già stati pagati in data 16.9.2008 con avviso bonario;
- che, ancora in data 12.7.2009, il sig. Boniatti ha sottoscritto la

“richiesta di annullamento di atto illegittimo” che è stata formalmente depositata all’Agenzia delle Entrate di Trento il successivo 25 agosto (cfr., doc. n. 11 in atti della ricorrente);

- che solo il 29 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha corrisposto alla richiesta disponendo il parziale sgravio di quella cartella per € 571,44 e rideterminando così l’importo dovuto in € 890,36 (interessi e sanzioni per pagamenti ritardati), che l’interessato ha provveduto a saldare nella stessa giornata;

- che, con la successiva nota del 12.11.2009, l’Agenzia delle Entrate ha attestato che al 7.9.2009, data di presentazione della domanda dell’istante per la partecipazione al confronto concorrenziale, la contestazione di cui alla citata cartella esattoriale *“era da considerarsi definitivamente accertata per quanto riguarda gli importi che non sono stati oggetto di sgravio”* (cfr., doc. n. 7 in atti dell’Amministrazione).

3b. Dai fatti sopra ricostruiti emerge innanzitutto che al momento della presentazione dell’offerta per la commessa di cui è causa, ossia alla data del 7 settembre 2009, non solo l’interessata ditta non era a conoscenza delle decisioni che avrebbe assunto l’Agenzia delle Entrate in merito alla sua istanza, ma si trovava anche in una situazione di comprensibile affidamento di essere in regola con gli obblighi tributari alla stregua sia del parere ricevuto dal proprio commercialista sia della previa richiesta di sgravio presentata all’Agenzia delle Entrate: tutto ciò, ragionevolmente, l’aveva indotta a ritenere che nessun debito attuale pendesse sulla sua posizione fiscale. Né vale l’obiezione che l’istanza di sgravio ha attivato un mero

procedimento di autotutela in quanto, *“sebbene nel diritto amministrativo non sussista un obbligo specifico per le Amministrazioni di agire in autotutela ogni volta che il privato ne faccia richiesta, poiché in materia tributaria sono in gioco non soltanto interessi legittimi, ma anche diritti soggettivi, l'Amministrazione è tenuta a dare corso alla richiesta di autotutela?”* (cfr., Comm. trib. reg. Roma, sez. I, 24.9.2008, n. 365)

3c. Quanto all'Agazia delle Entrate, non si può non osservare che:

- il 15 ottobre ha comunicato alla Provincia che a carico della ricorrente esisteva la menzionata cartella per un importo di € 1.461,80;
- il 29 ottobre ha disposto il parziale sgravio di quella cartella per € 571,44;
- il 12 novembre ha dichiarato che alla data del 7 settembre il debito erariale *“era da considerarsi definitivamente accertato per l'importo che non era stato oggetto di sgravio”*.

Quest'ultima, all'evidenza, rappresenta una dichiarazione non solo *“ora per allora”*, ma che soprattutto dimostra come la stessa Amministrazione delle Entrate solo alla fine del mese di ottobre 2009 sia stata in grado di appurare che l'impresa Boniatti aveva un debito *“definitivamente accertato”* alla pregressa data del 7 settembre.

3d. A maggior ragione, pertanto, non si può ritenere che il sig. Boniatti - il quale, ritenendo infondato l'addebito riportato in quella cartella esattoriale, aveva tempestivamente (e soprattutto prima di partecipare alla gara *de quo*) presentato l'istanza di sgravio all'Ente creditore - potesse essere consapevole che alla data del 7 settembre

sussistessero nei suoi confronti obblighi fiscali “*definitivamente accertati*”. E non solo il comprensibile affidamento insorto nel ricorrente a seguito della presentazione dell’istanza di sgravio (posto che la sua richiesta, sottoposta al riscontro di merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, comportava che quella cartella fosse da considerarsi “*sospesa*” d’ufficio), ma anche che la sua pretesa alla positiva conclusione della relativa procedura fosse (almeno in parte) fondata, è emerso solo con la successiva statuizione dell’Agenzia delle Entrate del 29.10.2009. In altri termini, di conseguenza, non si può addebitare all’istante di non aver dichiarato il 7 settembre un debito “*definitivamente accertato*” perché lo stesso Ente creditore è stato in grado di accertare e di quantificare la sua reale esistenza solo al termine della procedura di sgravio.

Nulla, pertanto, circa la cartella esattoriale n. 11220080012747442, a parere del Collegio può essere addebitato all’impresa ricorrente alla data del 7.9.2010.

4. A quanto sopra rilevato in punto di fatto, si deve ulteriormente aggiungere, in punto di diritto, che la nominata preclusione alla partecipazione alla gara, integrata dalla violazione “*definitivamente accertata*” di obblighi fiscali, non sussiste in caso di cartelle meramente esecutive come quella contestata nel caso all’esame, che riguardava mancati e/o ritardati pagamenti IRAP e IVA.

Quella cartella, infatti, non risulta che sia stata preceduta dalla notifica al contribuente di un formale avviso di accertamento, solo nel qual caso l’omessa impugnazione davanti alla commissione tributaria di

competenza rende definitiva la pretesa fiscale. All'opposto, la riscossione tramite ruolo di somme che risultano dovute a seguito di controlli delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta effettuati con le procedure automatizzate e con il controllo formale, ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, costituisce titolo esecutivo per l'agente della riscossione ma, essendo formato unilateralmente da parte dell'Amministrazione creditrice, non consolida definitivamente la pretesa tributaria a favore della stessa.

5a. Sotto diverso ma correlato profilo, il Collegio osserva che il confronto concorrenziale avviato dalla Provincia con la lettera d'invito del 21.8.2009 rientrava nelle procedure il cui valore di mercato era inferiore alla soglia di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), della Direttiva 2004/18/CE, al quale si è dunque applicata, in via esclusiva, la normativa provinciale di cui alla citata L.p. 10.9.1993, n. 26 (cfr. art. 1).

L'art. 35, comma 1, lett. j), di detta legge prevede, come si è più sopra visto, che sia *“escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni”*, e che non possa *“stipulare i relativi contratti”*, il concorrente che *“ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse”*. L'enunciato linguistico della riportata disposizione riprende il disposto della lettera g) (*“chi ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”*) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs.

12.4.2006, n. 163. Ed entrambe le citate disposizioni costituiscono diretta attuazione dell'articolo 45 della direttiva 31.3.2004 n. 2004/18/CE, il quale - codificando una serie di preclusioni alla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, di ordine cogente per le stazioni appaltanti (al comma 1) ma anche di facoltativa applicazione (al comma 2), fra le quali, alla lett. f), rientra il rispetto degli obblighi fiscali - è complessivamente diretto ad appurare la sussistenza dei presupposti di generale affidabilità e solvibilità degli eventuali futuri contraenti della Pubblica amministrazione.

5b. Il Tribunale ha già avuto occasione per affermare che ritiene che ogni valutazione operata dalla Stazione appaltante con criteri e significati rigidamente preclusivi di qualsivoglia inadempimento, nella specie quello tributario, si traduce in *“un corrispondente pregiudizio per il principio di libera concorrenza, che non esplica soltanto effetti positivi sull'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare per le imprese presenti nel mercato unico, ma anche per la Pubblica amministrazione, che si avvantaggia della possibilità di poter valutare favorevolmente le offerte inoltrate senza che ciò sia impedito dal fatto che si configurino a carico delle imprese debiti tributari, anche se definitivamente accertati, che non incidano, peraltro, oggettivamente sull'affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa”* (cfr., T.R.G.A. Trento, 23.9.2008, n. 231).

In tal senso, ritiene il Collegio che la prescrizione di cui al più volte citato art. 35, comma 1, lett. j), della L.p. n. 26 del 1993, attiene *“alla sussistenza di una globale regolarità sul piano tributario di ciascuna impresa partecipante alla gara quale eventuale futura contraente con la Pubblica*

amministrazione, coincidente con la sottesa correttezza delle scritture contabili e del conseguente pagamento di ogni correlata prestazione imposta che si renda a tal fine dovuta, capace di accreditare anche sotto questo particolare aspetto una regolare gestione finanziaria e la conseguente solvibilità delle imprese’. A tale stregua, non sembra dunque che “*singole, isolate omissioni di assai contenuto rilievo, incapaci in quanto tali di reagire su tale globale situazione finanziaria, possano giustificare secondo l’antico brocardo summus ius summa iniuria la grave conseguenza dell’esclusione da una pubblica gara, tra l’altro di facoltativa applicazione nei singoli ordinamenti nazionali*” (cfr., T.R.G.A. Trento, 13.12.2007, n. 193 e C.d.S., sez. V, 14.5.2009, n. 2971).

5c. Il Tribunale ha altresì osservato che non contrasta con tale affermazione l’assenza del termine “grave” nel testuale disposto della lett. j) del comma 1 dell’art. 35 (così come nella lett. g) del comma 1 dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici), aggettivo invece previsto per le infrazioni alle norme in materia di sicurezza (di cui alla lettera g) dello stesso articolo), così come per la negligenza, la malafede e gli errori professionali (di cui alla lettera f) dello stesso articolo), per le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (di cui alla lettera h) dello stesso articolo) e per le violazioni della normativa provinciale vigente sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia (di cui alla lettera i) dello stesso articolo).

Reputa infatti il Collegio che, ciascuna delle suddette fattispecie, ivi compresa quella pertinente la posizione tributaria, debba “*essere*

valutata alla stregua del richiamato canone teleologico, che esclude che, in presenza di violazioni di scarso rilievo, sia inciso il generalissimo principio di concorrenza, quale principio generale e propriamente fondante dell'ordinamento comunitario; soltanto l'esistenza, quindi, di una globale situazione, quale risultato finale dell'apprezzamento da compiersi con l'applicazione del principio di proporzionalità, integra quella situazione di obiettiva inaffidabilità dell'impresa, la cui determinazione anche in sede giurisdizionale è imposta dall'articolo 2, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 163 del 2006 sia per gli appalti sopra che sotto soglia comunitaria" (cfr., T.R.G.A. Trento, sentenza n. 231 del 2008, cit).

Così inquadrata, la solvibilità dell'impresa integra dunque *“un concetto giuridico a contenuto indeterminato, la cui ricognizione alla luce di ogni circostanza in fatto è in primis affidata all'Amministrazione”* e quindi, a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, e sempre nei suoi termini in fatto, al giudice (cfr., T.R.G.A. Trento, 8.11.2007, n. 172 e 10.12.2007, n. 183).

5d. Ciò significa che la Stazione appaltante deve vagliare i fatti riscontrati con valutazioni oggettive calate nel concreto caso in esame, avendo riguardo a molteplici circostanze fra la quali assume valore l'ammontare totale degli obblighi fiscali contestati da rapportarsi all'importo posto a base di gara nonché alla complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Necessariamente, pertanto, le certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate su richiesta della stessa Amministrazione non possono essere assunte come dati incontrovertibili, dovendo invece essere

sottoposte ad un prudente e meditato vaglio anche sul fondamento di un'autonoma e ulteriore istruttoria da parte della Stazione appaltante, invitando in ogni caso il concorrente a *“fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”* in applicazione dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

5e. In applicazione dei riportati principi ai fatti di causa emerge dunque che, dopo la statuizione di parziale sgravio, il debito residuo rimasto a carico dell'impresa ammontava ad € 890,36, che è stato immediatamente pagato. Esso, per la sua unicità e modestissima entità, non era obiettivamente in grado di incidere in modo apprezzabile sulla solvibilità e sulla liquidità complessiva dell'impresa ricorrente che, con riferimento all'anno 2009, ha dimostrato di aver conseguito un utile d'esercizio pari a € 60.386,76 su di un fatturato complessivo di circa € 1.800.000,00 (cfr., documentazione depositata da parte ricorrente in data 22.4.2010).

6. Per le ragioni che precedono, la pretesa affacciata dalla deducente in giudizio è conclusivamente fondata, dal che consegue l'annullamento di tutti i provvedimenti ed atti in questa sede impugnati, nonché l'obbligo della Provincia - che ha dichiarato di aver sospeso il procedimento di affidamento dei lavori alla seconda ditta classificata in graduatoria - di riassegnare alla ditta istante i lavori di straordinaria manutenzione di cui al confronto concorrenziale in questione. Corollario di quanto precede è, infine, l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le

parti, in ragione delle pregresse incertezze della giurisprudenza sulla questione oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 78 del 2010, lo accoglie.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Alma Chietтини, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

